

### **CANCELLAZIONE PROTESTI**

Il protesto è un atto autentico che indica la manca accettazione di una tratta o il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno.

### **TRATTA/CAMBIALE:**

E' possibile ottenere la cancellazione del protesto nei seguenti casi:

1. Avvenuto pagamento della cambiale/tratta entro 12 mesi dalla levata del protesto;
2. Cancellazione per erroneità od illegittimità del protesto;
3. Ottenimento della riabilitazione da parte del Tribunale in base a quanto previsto dall'art. 17 della L. 108/96. Per poter chiedere la riabilitazione deve essere trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto.

### **CANCELLAZIONE PROTESTO PER AVVENUTO PAGAMENTO DEL TITOLO**

È necessario presentare domanda al Presidente della Camera di Commercio di competenza tramite apposito modulo. La domanda è soggetta ad un bollo di 14,62€ ed è dovuto un diritto di segreteria di 8,00€.

Alla domanda andranno allegati il titolo in originale, atto di protesto e la quietanza di pagamento che deve indicare sia l'importo originale del debito che gli interessi e le spese.

Nel caso in cui il soggetto protestato non riesca a rintracciare il portatore del titolo per effettuare il pagamento, può costituire un deposito vincolato con l'esplicita indicazione dello scopo del pagamento del titolo. In questo caso, alla domanda, andrà allegato anche un certificato della banca che attesti l'esistenza del deposito vincolato.

Accertata la regolarità e la completezza della documentazione presentata, la cancellazione del nominativo viene disposta entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza di cancellazione ed effettuata entro 5 giorni dalla data del provvedimento

N.B: nel caso il pagamento del titolo avvenga oltre l'anno dalla levata del protesto, non è possibile richiedere la cancellazione dei dati dal Registro Informativo dei Protesti, ma solo l'annotazione dell'avvenuto pagamento, allegando all'apposita domanda la documentazione attestante il pagamento e la marca da bollo da 14,62€.

### **CANCELLAZIONE PER ILLEGITTIMITA' OD ERRONEITA' DEL PROTESTO**

In questo caso bisogna allegare all'apposita domanda di cancellazione tutta la documentazione comprovante l'illegittimità o l'erroneità della levata del protesto.

### **CANCELLAZIONE PER RIABILITAZIONE**

È possibile ottenere la cancellazione del protesto nel caso in cui il soggetto abbia ottenuto la Riabilitazione dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 17 della L. 108/96. Alla domanda di cancellazione bisognerà quindi allegare anche la copia conforme del provvedimento di riabilitazione. La cancellazione avverrà solo nel caso in cui il soggetto non abbia avuto altri protesti.

### **ASSEGNI**

È possibile ottenere la cancellazione del protesto nei seguenti casi:

1. Cancellazione per erroneità od illegittimità del protesto;
2. Riabilitazione del debitore protestato da parte del Tribunale competente.

In entrambi questi casi la procedura da seguire è la stessa che per le cambiali/tratta.